



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 1° marzo 2012

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

1) Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza A.S.D. CITTA DI MARINO RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 e squalifica del campo di giuoco per 2 giornate effettive di gara da disputarsi in campo neutro a porte chiuse, seguito gara Città di Marino/Ginnastica e Calcio Sora del 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012)

2) Ricorso U.S.D. CALCIO DELTA PORTO TOLLE RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Costantini Filippo seguito gara Calcio Delta Porto Tolle/ Città di Concordia del 22.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 23.2.2012)

3) Ricorso A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA

avverso la sanzione dell'obbligo di disputare 1 gara effettiva a porte chiuse e ammenda di € 2.000,00 inflitte alla reclamante seguito gara Città di Marino/Ginnastica e Calcio Sora del 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione pecuniaria in € 1.000,00 di ammenda.

Conferma nel resto.